

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 20 IN DATA 17 MAR. 2014

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

richiamato l'articolo 5 (Attività non istituzionali), comma 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, secondo cui l'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'articolo 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale;

vista la nota in data 4 novembre 2013 con cui l'Università degli Studi di Torino ha trasmesso la bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, assumendo il detto istituto il ruolo di "soggetto promotore" ed ARPA di "soggetto ospitante";

considerato che, ai fini dello svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, l'Università degli Studi di Torino promuove tradizionalmente studenti forniti di alto livello di preparazione nei settori operativi e di interesse di ARPA e tenuto conto dell'eccellente collaborazione che si protrae da parecchi anni con altre facoltà del detto istituto;

esaminata la bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento presso le struttura organizzativa di ARPA ed in particolare:

- l'articolo 2 (Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento) secondo cui il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio;
- l'articolo 3 (Assicurazioni e comunicazioni) secondo cui gli oneri assicurativi in materia di infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché relativi alla responsabilità civile, da stipularsi presso compagnie assicurative operanti nel settore, sono ad esclusivo carico dell'Università degli Studi di Torino;
- l'articolo 5 (Durata) che prevede una durata di tre anni dalla data di sua stipulazione, con facoltà di tacito rinnovo per la stessa durata, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 30 giorni prima della data di scadenza;


considerato inoltre che la convenzione in parola non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico di ARPA, fatta eccezione per l'applicazione dell'imposta fissa di bollo;

ritenuto quindi di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta per svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, composta da n. 6 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che l'accordo:
 - avrà durata di tre anni, come previsto dall'articolo 5 della convenzione;
 - non comporta spese a carico di ARPA, fatta eccezione per l'applicazione dell'imposta fissa di bollo;
3. di individuare il Direttore tecnico Marco Cappio Borlino, quale referente tecnico per la suddetta convenzione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;



Direttore generale
Giovanni Agnesod

All.: 1



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Prot n. 2386/13

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Federico Ajani, nato a Torino (To), il 21/10/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, partita IVA 00634260079, codice fiscale 00634260079, con sede legale in Saint Christophe (Ao) indirizzo Loc. Grande Charrière 44 - CAP 11020, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da dott. Giovanni Agnesod, nato/a a Casale Monferrato (Al), il 13/12/1953, in qualità di Rappresentante Legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale e regionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge, e valutando, per i tirocini curriculari, eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.

Ad esclusione dei tirocini curriculari, il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore, si rinvia al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino in materia.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni, è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 - Spese e Foro competente

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, 11/10/2013

Delegato del Rettore

(Soggetto promotore)

Prof.ssa Lorenza Operti
